



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

I ^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE; CULTURA E SCUOLA; SPORT E TURISMO; PROBLEMI GIOVANILI;
SOLIDARIETA' SOCIALE; ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA; IGIENE E SANITA'

Verbale n. 79 del 10.12.2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno Dieci (10) del mese di Dicembre alle ore 17.00 si è riunita la 1° Commissione Consiliare, regolarmente convocata presso i locali dell' Ufficio del Personale siti in Via Amendola - Alcamo, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Formulazione proposta di Regolamento Comunale per il riconoscimento di agevolazioni sui tributi locali in favore delle vittime della criminalità e dell'usura.

Alle ore 17.00 in prima convocazione sono presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE	E	U
TROVATO SALVATORE	Presidente	SI	/	17.00	18.00
RANERI PASQUALE	V/ Presidente	SI	/	17.05	18.00
CALDARELLA GIOACCHINA	Componente	SI	/	17.00	17.25
D'ANGELO VITO SAVIO	Componente	SI	/	17.00	18.00
LONGO ALESSANDRO	Componente	SI	/	17.00	18.00
MILITO STEFANO /59	Componente	SI	/	17.00	18.00
MILITO STEFANO /62	Componente	SI	/	17.00	17.20
VESCO BENEDETTO	Componente	SI	/	17.00	18.00

Alle ore 17.00 il Presidente Sig. Salvatore Trovato, constatata e fatta constatare la legalità della seduta, dichiara aperta la stessa alla presenza della segretaria sig.ra Margherita Varvaro.

La Commissione riprende i lavori interrotti nella seduta del 03.12.2014 aventi per oggetto **Formulazione proposta di Regolamento Comunale per riconoscere agevolazioni sui tributi locali in favore delle vittime della criminalità e dell'usura** e decide di apportare degli emendamenti al predetto Regolamento illustrato nella seduta precedente dal Componente Vesco e nello specifico all' Art. 1.

Alle ore 17.05 entra il Componente Longo.

All' Art.1- "Finalità ed oggetto" cassare dalle parole "impegnata a contrastare" fino alle parole " la sopraffazione della libertà; istituisce" e sostituire con l'emendamento dal seguente tenore "**si impegna, congiuntamente al Regolamento per il riconoscimento di contributi economici in favore delle vittime della criminalità a causa di danneggiamenti, usura ed estorsioni, ad istituire**" sempre all'Art.1 aggiungere dopo la parola "estorsione" la seguente dicitura "**riconoscendo agli stessi agevolazioni sui tributi locali**"

Il Presidente mette a votazione l'Art. 1 così come emendato e modificato che viene votato "Favorevolmente" all'unanimità dei presenti.

La Commissione passa ad emendare l'Art.2

Alla fine dell' Art.2 aggiungere il punto "**3**" dal seguente tenore "**sono esclusi dall' accesso ai benefici previsti dal presente regolamento tutti coloro che abbiano ricevuto o presentato istanza per il riconoscimento del contributo economico in favore delle vittime della criminalità ed usura.**"

Il Presidente mette a votazione l'Art. 2 così come emendato e modificato che viene votato "Favorevolmente" all'unanimità dei presenti.

La Commissione passa ad emendare l'Art. 3.

All'Art.3, al punto a) cassare dalla parola "contributo" alla parola "vittima" e sostituire con la parola "**esenzione**", cassare la parola "dieci" e sostituirla con la parola "**cinque**", cassare dalla parola "se dovuti" fino alla parola "ente e" ed infine cassare la parola "cinque" con la parola "**tre**".

Il Presidente mette a votazione l'Art. 3 così come emendato e modificato che viene votato "Favorevolmente" all'unanimità dei presenti.

La Commissione passa ad emendare l'Art. 4.

All' inizio dell'Art. 4 cassare la parola "Il contributo" e sostituirla con la seguente dicitura "**l'agevolazione sui tributi locale è concessa**", dopo il punto c) aggiungere il punto "**d**)" dal seguente tenore "**che non abbiano presentato e/o ricevuto istanza per contributo economico**"

Il Presidente mette a votazione l'Art. 4 così come emendato e modificato che viene votato "Favorevolmente" all'unanimità dei presenti.

Alle ore 17.20 esce il Componente Milito/62

La Commissione passa ad emendare l'Art. 6.

All'Art.6 all'inizio del punto 1 cassare la dicitura "La corresponsione dei contributi" e sostituirla con "**il riconoscimento dell' agevolazione dei tributi locali**", al punto 4 cassare la dicitura "erogazione dei contributi" e sostituirla con "**l'applicazione dell' agevolazione sui tributi locali**", al punto 5 cassare la dicitura "dei contributi" e sostituirla con "**dell' agevolazione**" al

punto 7 cassare la dicitura “dei contributi” e sostituirla con “**dell’agevolazione**”.

Il Presidente mette a votazione l’Art. 6 così come emendato e modificato che viene votato “Favorevolmente” all’unanimità dei presenti.

Alle ore 17.25 esce la Componente Caldarella.

La Commissione rilegge l’intera proposta di Regolamento così come emendata e votata per singolo articolo e nella specifico:

Art.1- Finalità ed oggetto

1. L’Amministrazione Comunale ,consapevole di quanto bisogno ci sia di nuova politica, nuova cultura ,nuova impresa, che abbiano un fondamento etico e che sappiano diffondere segnali di novità e di speranza ,atti a generare la cultura della fiducia e convincere alla collaborazione responsabile e al senso della comunità sul fronte della lotta alla criminalità dai tratti violenti, nascosti pervasivi, tesa ad assoggettare risorse economiche, relazionali e sociali; si impegna, congiuntamente al Regolamento per il riconoscimento di contributi economici in favore delle vittime della criminalità a causa di danneggiamenti, usura ed estorsioni, ad istituire misure di solidarietà in favore delle vittime di reati commessi sul territorio dalla criminalità organizzata, volte in particolare a prevenire e combattere il fenomeno dell’usura e dell’estorsione.

Art.2 – Destinatari

1. Agli effetti della presente legge deve intendersi per vittima della criminalità, anche in riferimento all’articolo 1 lettera a) della Decisione Quadro del Consiglio dell’unione europea 2001/220/GAI, la persona fisica che ha presentato denuncia alla competente autorità per aver subito un pregiudizio, fisico o mentale, nonché danni materiali, a seguito di reati riferibili alla criminalità organizzata, all’estorsione ed all’usura ed ha collaborato con la Giustizia fornendo elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e/o la cattura dell’autore o degli autori.

2. Sono esclusi dall’accesso ai benefici previsti dalla presente legge, tutti coloro che hanno riportato condanna o hanno procedimenti penali in corso per reati associativi nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l’aggravante di cui all’art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203; coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale o abbiano in corso procedimenti per la loro applicazione.

3. sono esclusi dall’ accesso ai benefici previsti dal presente regolamento tutti coloro che abbiano ricevuto o presentato istanza per il riconoscimento del contributo economico in favore delle vittime della criminalità ed usura.

Art.3 – Agevolazioni

1. Nei confronti di soggetti che in ragione della loro qualità personale o dell’esercizio di attività imprenditoriale, professionale, sindacale, residenti nel Comune di Alcamo, risultino vittime di azioni della criminalità ed in particolare

dei reati dell'estorsione e dell'usura, l'Amministrazione Comunale istituisce le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione per all'imposta comunale sugli immobili (IMU), per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI), per tributo sui servizi indivisibili (TASI), per tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP), per imposta comunale sulla pubblicità (ICP), per un periodo di cinque anni e ai canoni di concessione o fitto per box, stand o aree destinate al commercio aree pubbliche nelle aree mercatali o mercati coperti, per un periodo di tre anni;
- b) piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di cinque anni per i tributi pregressi.

Art.4 – Condizioni

1. L'agevolazione sui tributi locali è concessa alle vittime di cui al precedente articolo o, in caso di morte, ai loro familiari, compresi i conviventi more uxorio a condizione che:

- a) abbiano sporto alla competente autorità circostanziate notizia di reato o denuncia o querela, fornendo elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti perpetrati a loro danno e per l'individuazione o la cattura degli autori;
- b) che non abbiano concorso nel fatto delittuoso o in reati a questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale e che al tempo dell'evento e successivamente non risultino sottoposti a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n.1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, né risultino destinatari di provvedimenti che dispongano divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima Legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.
- c) che il soggetto lesi o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell'evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.
- d) che non abbiano presentato e/o ricevuto istanza per contributo economico.

2. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma va documentato da attestazione del Prefetto o dall'autorità giudiziaria competente su richiesta dell'ente o tramite acquisizione di sentenza penale.

Le condizioni di cui al precedente art.2, comma 2 va attestato da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni:

dichiarazione soggetta a controllo ai sensi dell'art.71 dello stesso DPR 445/2000 e s.m.i.

3. Nel caso in cui, successivamente alla concessione dei benefici di cui al precedente art. 3, intervengano provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o degli organi di polizia che accertino un diverso comportamento della vittima rispetto a quanto previsto dal precedente art. 2, l'Amministrazione comunale, accertata la decadenza del regime di favore, procederà al recupero delle somme dovute.

Art.5 . Sospensione della riscossione

1. Alla notizia di reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima fornisce all'autorità giudiziaria informazioni scritte o orali su

reati inerenti il racket o l'usura commessi da persone note o ignote può far seguito, su richiesta, la sospensione immediata di tutti i tributi locali iscritti a ruolo e dovuti dalla stessa vittima sino all'acquisizione dell'attestazione di cui al precedente articolo, comma 2.

Art.6 – Istanze e procedimento

1. Il riconoscimento di contributi locali avverrà dietro presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato entro 90 giorni dall'avviso di conclusione dell'indagine o dal decreto di archiviazione.

2 La domanda, redatta sul modello appositamente predisposto, deve contenere sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000, le generalità, l'indirizzo, la descrizione dell'attività esercitata e di non aver riportato condanna e di non avere procedimenti penali in corso per reati associativi nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, e per qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203.

3 La domanda dev'essere presentata al Comune di Alcamo -Area Economico Finanziaria e alla sua istruttoria provvederà l'Ufficio tributi .

Il responsabile del procedimento è individuato nel dirigente della stessa Area.

4. In sede di istruttoria vengono valutate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione, nonché i presupposti rilevanti per l'applicazione dell' agevolazione sui tributi locali, ove necessario l'ufficio provvede alla richiesta di elementi informativi ed eventuale documentazione integrativa.

5. Conclusa l'istruttoria, il Dirigente dell'Area provvede a formalizzare alla Giunta Comunale proposta di provvedimento per la concessione o il diniego dell'agevolazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

6. Le domande verranno esitate in ordine cronologico di presentazione.

7. Comunicazione della concessione dell'agevolazione, nonché del mancato accoglimento con il motivo del rigetto sarà data ai richiedenti entro 15 giorni dalla data di adozione del provvedimento da parte della Giunta Comunale anche se in corso di pubblicazione.

Art.7- Penalizzazioni

1.Al soggetto vittima della azioni di cui all'art. 3 che non abbia informato le autorità giudiziarie o è accusato del reato di favoreggiamento senza aver fornito utile collaborazione, l'Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento di sua esclusiva competenza, necessario per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici, applica la revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti.

2. La stessa revoca di cui al precedente comma è comminato agli autori delle azioni di cui al citato art. 3.

3. La predetta misura viene applicata a seguito di accertamento dei fatti con sentenza non soggetta ad impugnazione.

Art.8 (Entrata in vigore)

Ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai precedenti articoli 3 e 7 si terrà conto della collaborazione prestata successivamente all'entrata in vigore del presente atto ,anche se i reati siano stati consumati precedentemente .

Il Presidente, ultimata la lettura dell'intera proposta di "Regolamento Comunale per il riconoscimento di agevolazioni sui tributi locali in favore delle vittime della criminalità e dell'usura" così come emendata e votata per singolo articolo, mette a votazione la stessa per intero così come emendata e votata che ottiene il parere "FAVOREVOLE" all'unanimità dei presenti

Alle ore 18.00 il Presidente Sig. Trovato, chiude i lavori e dichiara sciolta la seduta.

Dal ché, redatto il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
SIG.RA MARGHERITA VARVARO

IL PRESIDENTE
SIG. SALVATORE TROVATO